Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 25 febbraio 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 1983, n. **931.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta, ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere espresso al riguardo dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 106 - nell'elenco generale delle materie complementari relativo ai vari corsi di laurea della facoltà di ingegneria, è incluso il seguente nuovo insegnamento:

controllo dei processi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1984
Registro n. 8 *Istruzione, foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **932.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615 ;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 105, relativo al corso di laurea in scienze agrarie, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

floricoltura.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 1983, n. **933.**

Modificazione allo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato con regio decreto 24 ottobre 1941, n. 1616, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario orientale di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 68, relativo al corso di laurea in scienze politiche per l'indirizzo politico internazionale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

diritto amministrativo comparato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 5 *Istruzione, foglio n.* 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. **934**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2319, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 147 - nell'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria sono inscriti i seguenti insegnamenti:

ingegneria del territorio;
composizione urbanistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1984
Registro n. 4 *Istruzione, foglio n.* 394

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro quadriennali, con godimento 1° marzo 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di quattro anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di quattro anni, con godimento 1° marzo 1984, al prezzo di emissione di L. 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1984, è pari all'8,25%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 40 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1984 e l'ultima il 1° marzo 1988.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1988.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° marzo 1984 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la Banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro e a trentasei mesi di scadenza 1° marzo 1984, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT a ventiquattro e a trentasei mesi di scadenza 1° marzo 1984, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia un'ulteriore provvigione dello 0,05% sull'ammontare nominale dei titoli in emissione.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, in-

caricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 9 marzo 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 2.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 8 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° MARZO 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° MARZO 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1988 » « EMISSIONE 1° MARZO 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1984, valutati in lire 206,250 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio **1984**
Registro n. 8 *Tesoro, foglio n.* 93

(1001)

DECRETO 18 febbraio 1984.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° marzo 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 (legge finanziaria 1984), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro fino all'importo massimo di nominali lire 5.500 miliardi, della durata di sette anni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 5.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° marzo 1984, al prezzo di emissione di lire 99,75 per ogni 100 lire di capitale nominale, destinati a pubblica sottoscrizione.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1984, è pari all'8,75%.

Il tasso d'interesse semestrale per le cedole successive verrà determinato aggiungendo 75 centesimi alla media aritmetica dei tassi semestrali di rendimento dei BOT di scadenza a sei mesi, relativi alle aste tenutesi nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo, e nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo.

Il valore della media aritmetica come sopra ottenuta sarà arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

Il tasso semestrale di rendimento è pari alla differenza fra 100 ed il prezzo di assegnazione all'asta dei BOT a sei mesi, divisa per il prezzo stesso.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a sei mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso semestrale disponibile.

I tassi di interesse relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire 1 milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento d'ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*); si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo ed al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1984 e l'ultima il 1° marzo 1991.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1991.

Art. 7.

L'esecuzione delle operazioni di collocamento è affidata alla Banca d'Italia. Le operazioni di sottoscrizione avranno inizio il 1° marzo 1984 e termineranno il giorno 9 dello stesso mese, salvo chiusura anticipata e con riserva di riparto che avrà per oggetto le sole richieste

pervenute nella giornata in cui l'ammontare delle sottoscrizioni raccolte risulti superiore all'importo massimo indicato nell'art. 1.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni di collocamento saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 dicembre 1982, come risulta modificata dalla convenzione stipulata in data 14 gennaio 1984, con la quale è stato convenuto che la banca stessa può:

assumere l'intera emissione, salvo restituire, al termine delle operazioni di collocamento, i certificati che non risultino collocati e la provvigione appresso indicata;

avvalersi di aziende e istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento;

accettare in pagamento dai sottoscrittori anche i certificati di credito del Tesoro a ventiquattro e a trentasei mesi di scadenza 1° marzo 1984, corrispondendo all'esibitore la differenza tra il valore nominale dei titoli versati ed il prezzo di emissione dei nuovi certificati.

Con successivo decreto ministeriale si provvederà ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui all'art. 1, una provvigione di collocamento dell'1%.

Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto od in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

In relazione alla possibilità di accettare in pagamento dai sottoscrittori CCT a ventiquattro e a trentasei mesi di scadenza 1° marzo 1984, per l'importo complessivo di lire 4.750 miliardi, verrà riconosciuta alla Banca d'Italia una ulteriore provvigione dello 0,05% sull'ammontare nominale dei titoli in scadenza.

Art. 8.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 9.

Entro il 9 marzo 1984, la Banca d'Italia provvederà a versare in un deposito provvisorio, in contanti, da costituire a nome della Direzione generale del tesoro presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore di nominali lire 5.500 miliardi di nuovi certificati, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 7, con bonifico di tre giorni di interesse.

In relazione a quanto previsto dall'art. 7, al termine delle operazioni di collocamento la predetta sezione di tesoreria procederà all'estinzione del deposito provvisorio in contanti contro emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, cap. 5100, relativamente al controvalore dei certificati effettivamente sottoscritti, e restituzione della somma restante alla Banca d'Italia.

Art. 10.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° MARZO 1984 ».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice A.B.I., del numero assegnato al certificato, del valore nominale del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO »; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° MARZO 1984 ». Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice A.B.I.; l'importo degli interessi relativo alla prima cedola è indicato nella misura stabilita dal primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre quello riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; nell'angolo a sinistra, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1984-1991 » « EMISSIONE 1° MARZO 1984 ».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale stampato in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio,

mentre, per quanto attiene le leggende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle leggende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 1 milione: in rosso;

taglio da lire 5 milioni: in mattone;

taglio da lire 10 milioni: in azzurro;

taglio da lire 50 milioni: in celeste;

taglio da lire 100 milioni: in verde;

taglio da lire 500 milioni: in rosa;

taglio da lire 1.000 milioni: in giallo.

Art. 11.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1984, valutati in lire 481,250 miliardi, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale faranno carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1984

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *febbraio* 1984
Registro n. 8, *Tesoro, foglio n.* 94

(1002)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 dicembre 1983.

Procedure relative alla concessione ed erogazione dei contributi alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane, operanti nei settori estrattivo e manifatturiero, previsti dall'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista l'art. 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696, con il quale viene prevista la concessione di contributi alle piccole e medie imprese e alle imprese artigiane, operanti nei settori estrattivo e manifatturiero, per l'acquisto o l'utilizzazione mediante locazione finanziaria di macchine operatrici a comando e controllo elettronico destinate all'automazione di processi produttivi per la lavorazione o la misurazione o la movimentazione o lo stivaggio dei materiali oppure di apparecchiature meccaniche ed elettroniche di automazione delle macchine operatrici oppure di apparecchiature elettroniche di comando e di controllo di macchine operatrici;

Vista la deliberazione CIPI in data 22 dicembre 1983, con la quale a norma dell'art. 1, quinto comma, della citata legge n. 696/1983 sono state individuate le categorie delle macchine di cui al precedente alinea;

Visto il sesto comma del citato art. 1 della legge n. 696/1983 che prevede l'emanazione, entro quindici giorni dalla data della predetta deliberazione del CIPI, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione della domanda e per la erogazione dei contributi;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammesse ai contributi di cui all'art. 1 della legge n. 696/1983 le macchine operatrici o le apparecchiature ad elevata tecnologia o per la movimentazione dei materiali i cui ordini siano emessi nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della legge sopra indicata al 31 maggio 1984. Per le operazioni di locazione finanziaria i predetti termini si applicano sia per gli ordini delle società finanziarie locatrici sia per i relativi contratti di locazione finanziaria. Le variazioni relative ai predetti contratti che intervengano nel triennio successivo alla data di consegna del bene devono essere comunicate entro trenta giorni al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il contributo del 25 per cento o del 32 per cento per le operazioni di acquisto o di locazione finanziaria è determinato sulla base del costo dei beni al netto dell'IVA e di ogni onere accessorio.

Le domande relative alle operazioni di cui al precedente comma, redatte in carta legale secondo lo schema allegato al presente decreto e corredate della documentazione nello stesso indicata, debbono pervenire in originale e copia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 giugno 1984.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande di contributo sono esaminate secondo l'ordine di arrivo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per le domande incomplete l'ordine di esame viene determinato in base alla data di completamento delle stesse.

All'impresa interessata viene trasmessa copia del decreto di concessione del contributo o data notizia di non accoglimento della domanda.

Art. 2.

I beni di cui al precedente articolo:

a) debbono essere di nuova fabbricazione. In merito fa fede l'attestazione del costruttore, scritta in lingua italiana;

b) debbono essere conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro. Tale conformità, ai soli effetti del presente decreto, è dichiarata: per le macchine di produzione nazionale, dal costruttore; per le macchine importate, dagli enti specializzati federati all'Ente nazionale di unificazione.

Art. 3.

I beni di cui all'art. 1 debbono essere consegnati alla impresa utilizzatrice entro il 30 giugno 1985. In proposito fa fede la bolla di consegna.

L'erogazione del contributo viene effettuata dietro presentazione della bolla di consegna e della fattura quietanzata o di loro copia conforme autenticata dal notaio. Per i beni oggetto di locazione finanziaria occorre presentare la bolla di consegna, l'attestazione di avvenuta consegna e accettazione e la documentazione di cui al settimo comma dell'art. 1 della legge n. 696/1983.

La misura dell'acconto non può superare il 20 per cento del costo del bene al netto dell'IVA.

Per acconto si intende il canone o i canoni anticipati versati alla stipula del contratto.

Per primo canone si intende il primo dei versamenti periodici effettuati dopo l'avvenuta consegna e accettazione del bene.

Le richieste di erogazione dei contributi, debitamente documentate, debbono pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre 1987.

Art. 4.

Al momento della presentazione della domanda la ditta non deve essere soggetta ad amministrazione controllata, a concordato preventivo o a fallimento.

La concessione del contributo è revocata nel caso in cui l'impresa, durante il triennio di cui al nono comma dell'art. 1 della legge n. 696/1983, distragga i beni, sia dichiarata fallita o sia ammessa al concordato preventivo.

Nei casi di restituzione del contributo, le imprese debbono versare il relativo importo, maggiorato di interessi computati applicando il tasso di riferimento fissato dal Ministro del tesoro ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, vigente alla data dell'ordine relativo al contributo oggetto del rimborso.

Le somme da rimborsare debbono essere versate alle entrate di bilancio dello Stato, capo XVIII, cap. 3600.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1983

Il Ministro: ALTISSIMO

Registrato alla Corte dei conti addì 12 *gennaio* 1984
Registro n. 1 *Industria, foglio n.* 28

Luogo, data .

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - *Direzione generale della produzione industriale Divisione III* - 00187 ROMA

DOMANDA DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 696

La ditta sottoscritta . . . . con sede legale in . . . . . (provincia . . . .) via . . . . e stabilimento interessato alla presente operazione in . . . . (provincia . . . .), via . . . . tel. . . . . telex . . .

Chiede

la concessione dei contributi di cui all'oggetto per i seguenti macchinari acquistati / acquisiti mediante locazione finanziaria da ubicare nello stabilimento sopra indicato:

1) *Descrizione della macchina*: . . . .
. . . .
modello . . . . n. matricola (se disponibile) . . .
Nome e indirizzo del costruttore . . . .
. . . .
Nome e indirizzo del venditore . . . .
. . . .

2) *Distinta delle voci di costo della macchina e delle attrezzature*:
. . . . L. . . . .
. . . . L. . . . .
. . . . L. . . . .
. . . . L. . . . .
. . . . L. . . . .
. . . . L. . . . .
Importo totale della fornitura (esclusa IVA) L. . . . . .

3) *Riferimento alla classificazione della macchina come da deliberazione CIPI in data* 22 *dicembre* 1983:
Cat. 1 2 3 4 5 6 7 8
(barrare la casella interessata)

4) *Indicazione dei fattori che qualificano la macchina ai fini della richiesta di contributo*:

a) Per le macchine operatrici « controllate da unità a microprocessore » specificare quali sono le caratteristiche funzionali dell'unità di controllo ai fini dell'automazione della macchina
. . . .

b) Per le macchine operatrici attrezzate con dispositivi di misurazione e di rilevazione attivati durante il processo e destinati ad aumentare il livello di automazione, specificare le caratteristiche funzionali dei dispositivi di misurazione e di rilevazione ai fini del processo di lavorazione (da indicare) . . . .
. . . .

c) Per le macchine operatrici per scopi specifici destinate allo svolgimento di un ciclo tecnologico in sequenza automatica ovvero speciali e monotipo ivi compresi robot industriali di montaggio, di saldatura e di verniciatura, specificare le caratteristiche funzionali del sistema di comando e di controllo ai fini del processo di lavorazione (da indicare) . . . . . .

d) Per le attrezzature e sistemi di movimentazione per l'integrazione meccanica ed elettronica di più macchine, specificare:

livello di automazione delle macchine da integrare . . . .

tipo di collegamento tra macchine da integrare ed attrezzature e sistemi di integrazione . . . .

e) Per le macchine semoventi per il trasporto o lo stivaggio dei materiali con regolazioni automatiche elettroniche, specificare le caratteristiche funzionali ai fini dell'automazione del processo di trasporto o di stivaggio . .

f) Per le rimanenti macchine ed apparecchiature, specificarne le caratteristiche funzionali ai fini dell'automazione del processo

La sottoscritta dichiara:

che il proprio capitale investito rientra nei limiti di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675;

che si tratta di macchine e/o attrezzature di nuova fabbricazione;

di non essere soggetta ad alcuna delle procedure concorsuali previste dal primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 dicembre 1983;

di operare / non operare nelle zone di competenza della Cassa per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

di avere / non avere presentato altre domande di contributo a norma della legge 19 dicembre 1983, n. 696;

di non avere collegamenti di carattere tecnico, finanziario ed organizzativo con altre imprese (in caso affermativo, fornire chiarimenti con attestazione a parte). In caso di sussistenza contemporanea dei tre collegamenti, il capitale investito ed il livello occupazionale si calcolano sommando i predetti elementi di tutte le imprese collegate; il totale generale così determinato non deve superare le soglie previste dalle norme in vigore;

di non aver richiesto per i beni, oggetto della presente domanda, contributi a valere su altre leggi statali, regionali, provinciali.

La sottoscritta allega alla presente domanda:

a) l'ordine e il contratto per le operazioni di locazione finanziaria, o copia autenticata dal notaio relativi alle macchine e/o alle attrezzature (per le operazioni di locazione finanziaria va presentato l'ordine emesso dalla società locatrice);

b) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dall'emissione dell'ordine;

c) certificato di iscrizione all'INPS, con l'indicazione del settore di inquadramento rilasciato in data non anteriore a trenta giorni dall'emissione dell'ordine;

d) certificato dell'Ispettorato provinciale del lavoro, attestante il numero degli addetti, in costanza di rapporto di lavoro, alla data dell'ordine (con esclusione delle imprese artigiane);

e) attestazione di conformità alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro;

f) copia della situazione patrimoniale, come dall'ultimo bilancio depositato, autenticata dal notaio, o certificato di vigenza del tribunale con allegato il bilancio dichiarato conforme all'ultimo depositato, per la rilevazione dell'entità del capitale investito (con esclusione delle imprese artigiane);

g) attestazioni facoltative, atte a meglio qualificare il bene (punto 4);

h) certificato d'iscrizione all'albo imprese artigiane.

La sottoscritta si impegna inoltre a presentare all'atto della successiva richiesta di erogazione del contributo i seguenti documenti da redigersi in lingua italiana:

a) attestazione del costruttore che le macchine e/o le attrezzature sono di nuova fabbricazione;

b) bolla di consegna o copia autenticata dal notaio, per le operazioni di locazione finanziaria anche l'attestazione di avvenuta consegna e accettazione, in originale o copia autenticata dal notaio;

c) fattura quietanzata o copia autenticata dal notaio. Per le operazioni di locazione finanziaria, fatture e/o quietanze relative al pagamento dell'acconto e dei canoni o copia autenticata dal notaio.

La sottoscritta si impegna infine a non distrarre i beni oggetto della presente domanda per tre anni come prescritto dalla legge.

Timbro della ditta

Legale rappresentante:
Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nella ditta . . . .
Firma . . . .

(Da allegare alla domanda di concessione del contributo)

ATTESTAZIONE DEL COSTRUTTORE (PER I PRODOTTI NAZIONALI)

CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

La sottoscritta . . . .
(nome e ragione sociale del costruttore)
con sede legale in . . . .
(provincia . . . .) via . . . . dichiara che la macchina . . . .
(descrizione; modello; n. matricola, se disponibile)
di cui all'ordine n. . . . del . . . . . della ditta . . . .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)
è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Timbro della ditta costruttrice

Legale rappresentante:
Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nella ditta . . . .
Firma . . . .

Luogo, data . . . . . .

(Da allegare alla domanda di concessione del contributo)

ATTESTAZIONE DELL'ENTE FEDERATO UNI (PER I PRODOTTI D'IMPORTAZIONE)

CONFORMITÀ ALLE NORME SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E SULL'IGIENE DEL LAVORO

Il sottoscritto . . . .
(nome e ragione sociale dell'ente)
con sede legale in . . . .
(provincia . . . .) via . . . . dichiara che la macchina . . . .
(descrizione; modello; n. matricola, se disponibile)
di cui all'ordine n. . . . del . . . . . della ditta . . . .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)
è conforme alle norme sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Timbro dell'ente

Legale rappresentante:
Nome . . . .
Cognome . . . .
Posizione nell'ente . . . .
Firma . . . .

Luogo, data . . . . . .

Luogo, data . . . .

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO - *Direzione generale della produzione industriale - Divisione IV* - 00187 ROMA

RICHIESTA DI EROGAZIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE AI SENSI DELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1983, N. 696

In riferimento alla ns. precedente domanda di concessione di contributi, in data . . ed al relativo decreto di concessione n. . . del . ., la ditta sottoscritta . . con sede legale in . . chiede l'erogazione del contributo di cui all'oggetto, per l'ammontare di Lit. . ., mediante accredito sul c/c n. . ., presso la Banca . . filiale di . .

Allega alla presente:

a) attestazione del costruttore che le macchine e/o le attrezzature sono di nuova fabbricazione;

b) bolla di consegna o copia autenticata dal notaio (per le operazioni di locazione finanziaria anche l'attestazione di avvenuta consegna e accettazione, in originale o copia autenticata dal notaio);

c) fattura quietanzata e/o quietanze per canoni nel caso di locazione finanziaria, in originale o copie autenticate dal notaio.

Timbro della ditta

Legale rappresentante:

Nome . .

Cognome . . . . .

Posizione nella ditta

Firma . .

(Da allegarsi alla richiesta di erogazione di contributo)

ATTESTAZIONE DEL COSTRUTTORE MACCHINE E ATTREZZATURE DI NUOVA FABBRICAZIONE

La sottoscritta .
(nome e ragione sociale del costruttore)
con sede legale in .
(provincia . . .) via . . dichiara che la macchina .
(descrizione: modello; n. matricola, se disponibile)
di cui all'ordine n. . . del . . della ditta .
(nome e ragione sociale dell'acquirente o del locatario)
è di nuova fabbricazione.

Timbro della ditta costruttrice

Legale rappresentante:

Nome .

Cognome .

Posizione nella ditta . .

Firma . . . . .

Luogo, data . .

N.B. — *Alla pag.* 1607 *di questa stessa* Gazzetta Ufficiale *è pubblicata la circolare esplicativa del soprariportato decreto ministeriale.*

(1003)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 3 febbraio 1984.

Autorizzazione all'ospedale maggiore della carità di Novara per l'inclusione di un sanitario nella équipe già autorizzata con decreto ministeriale 15 luglio 1982 a effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana l'11 agosto 1982, n. 219, con il quale l'ospedale maggiore della carità di Novara è autorizzato a effettuare le operazioni di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Vista l'istanza del 17 novembre 1982 con la quale il presidente della U.S.L. n. 51 di Novara chiede la sostituzione del dott. Achille Gramegna con il dott. Augusto Rolla, perché trasferito in altro ospedale;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra nominata legge;

Decreta:

Il dott. Augusto Rolla aiuto della 2ª divisione di chirurgia generale dell'ospedale maggiore della carità di Novara è incluso nella équipe deputata all'espletamento delle attività di solo prelievo di rene da cadavere a scopo di trapianto terapeutico, già autorizzata con decreto ministeriale 15 luglio 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1984

Il Ministro: DEGAN

(870)

DECRETO 6 febbraio 1984.

Aggiornamento del decreto ministeriale 3 ottobre 1977 riguardante le specialità medicinali soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulle sostanze stupefacenti e psicotrope.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, quarto comma, punto 2; l'art. 8, secondo comma, punti 7 e 8 e gli articoli 11, 12 e 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto interministeriale 23 agosto 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 6 settembre 1977): « Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 6 ottobre 1977): « Elenco delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal comitato tecnico interministeriale, di cui all'art. 8 della legge n. 685 sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco delle specialità medicinali soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, di cui al decreto interministeriale 3 ottobre 1977 è così modificato:

Tabella I - Sono cancellate le seguenti specialità:

Amfetamina	Biphetamine capsule
Etilmorfina . . .	Canfodion confetti e gocce

Tabella V - Sono cancellate le seguenti specialità:

Codeina-Etilmorfina .	Balsamico Piam sciroppo
Fenobarbitale .	Citronal sciroppo e compresse
	Tefadrina confetti e supposte
	Tefapal confetti e supposte
Amobarbitale	Flu-Valeas compresse e supposte A e B
Fenobarbitale	Mialgone confetti e supposte

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(960)

DECRETO 6 febbraio 1984.

Aggiornamento del decreto ministeriale 23 agosto 1977 con cui sono state approvate le tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

IL MINISTRO DELLA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 1, quarto comma, punto 2; l'art. 8, secondo comma, punti 7 e 8 e gli articoli 11, 12 e 70 della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

Visto il decreto interministeriale 23 agosto 1977: « Approvazione delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope e relative preparazioni ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Visto il decreto interministeriale 3 ottobre 1977: « Elenco delle specialità medicinali registrate soggette alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685 »;

Sentiti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio superiore di sanità e dal comitato tecnico interministeriale, di cui all'art. 8 della citata legge n. 685;

Decreta:

Art. 1.

Le tabelle di cui al decreto interministeriale 23 agosto 1977 sono così modificate:

Tabella IV - E' aggiunta la sostanza:

Lefetamina (SPA).

Art. 2.

L'elenco delle specialità medicinali sottoposte alla disciplina della legge 22 dicembre 1975, n. 685, di cui al decreto interministeriale 3 ottobre 1977, è così modificato:

Tabella IV - Sono aggiunte le seguenti specialità:

Buprenorfina . . .	Temgesic compresse sublinguali
Lefetamina (SPA) . .	Santenol fiale e confetti

Tabella V - E' aggiunta la seguente specialità:

Lefetamina (SPA) . .	Santenol supposte

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1984

Il Ministro della sanità
DEGAN

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

(961)

DECRETO 10 febbraio 1984.

Individuazione dei soggetti esonerati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 11, comma quinto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni e integrazioni, con la legge 11 novembre 1983, n. 638, il quale prevede che il Ministro della sanità stabilisca con proprio decreto, sentito il Consiglio sanitario nazionale, norme rivolte ad indicare i soggetti esonerati dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, ai fini della prevenzione e della cura di forme morbose di particolare rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela della salute pubblica;

Ritenuto che siano da considerarsi di particolare rilevanza sociale, ai fini della prevenzione e della cura, le forme morbose nelle quali la ripetizione periodica di esami strumentali e di laboratorio, indispensabile ai fini del monitoraggio della forma morbosa stessa, sia tale da indurre, nei soggetti interessati, quelle condi-

zioni di disagio economico che hanno motivato l'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa dei soggetti di cui ai commi 1) e 2) dell'art. 11;

Ritenuto che, con riferimento a quanto suesposto, si debbano includere nelle predette forme morbose quelle in cui irreversibilità delle lesioni anatomiche e funzionali induca, nei soggetti colpiti, la permanente necessità dell'uso di presidi sostitutivi e monitoraggio;

Ritenuto del pari che debbano includersi nelle forme morbose di cui trattasi tutte le neoplasie, ivi comprese quelle del sangue, che siano in trattamento extra ospedaliero, per quanto si riferisce a quegli accertamenti strumentali e diagnostici di laboratorio indispensabili per il monitoraggio della terapia e la individuazione precoce delle metastasi o prevenzione di recidive;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 16 dicembre 1983;

Ritenuto di procedere con successivo decreto per quanto concerne le prestazioni sanitarie da effettuarsi nei confronti delle donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità responsabile;

Decreta:

Art. 1.

Sono esonerati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sulle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio i soggetti che, in relazione alle premesse, siano affetti da:

insufficienza renale cronica in trattamento dialitico e dopo trapianto di organo;

fibrosi cistica del pancreas;

fenilchetonuria ed altri errori congeniti del metabolismo;

nanismo ipofisario in corso di trattamento con ormone somatotropo;

diabete insulino-dipendente;

cirrosi epatica;

emoglobinopatie allo stadio omozigote che richiedano monitoraggio del trattamento;

emofilia;

affezioni dell'apparato cardio-vascolare nel corso di trattamenti che richiedano un permanente monitoraggio dei fattori della coagulazione.

Art. 2.

Sono del pari esonerati dal pagamento della quota di partecipazione di cui trattasi i soggetti portatori di neoplasie, ivi comprese quelle del sangue, sia in atto che pregresse, relativamente alle indagini mirate al monitoraggio della terapia ed alla diagnosi precoce di metastasi.

Art. 3.

L'esistenza di forme morbose di cui agli articoli 1 e 2 è dichiarata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta o da un medico dipendente da strutture pubbliche, anche sulla base della documentazione sanitaria in possesso dell'interessato, mediante rilascio di un certificato attestante che il richiedente « rientra nelle categorie di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 1984 ».

Il certificato, registrato dall'U.S.L. di appartenenza territoriale, che ne conserva documentazione nei propri atti, ha validità permanente, fatta eccezione per le affezioni indicate nell'ultimo punto del precedente art. 1.

Art. 4.

Il presente decreto va pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, addì 10 febbraio 1984

Il Ministro: DEGAN

(959)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 febbraio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Imperia a r.l., in Camerano, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione del 21 novembre 1983 e del successivo giudizio suppletivo del 5 gennaio 1984 nei confronti della società cooperativa Imperia a r.l., con sede in Camerano (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Ritenuta l'opportunità in relazione all'importanza dell'impresa di nominare tre commissari liquidatori ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni della Lega nazionale delle cooperative e mutue, cui la suddetta cooperativa aderisce ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa Imperia a r.l., con sede in Camerano (Ancona), costituita per rogito notaio Luigi Franci in data 12 marzo 1919, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

I signori:

1) dott. Luigi Formentini, nato a S. Elpidio a Mare il 12 novembre 1944;

2) avv. Michele Brunetti, nato ad Ancona il 25 gennaio 1939, residente ad Ancona, via Trieste, 5;

3) rag. Marcello Morgagni, residente a Roma,

sono nominati commissari liquidatori della società cooperativa Imperia a r.l., con sede in Camerano (Ancona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(998)

DECRETO 9 febbraio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Pastificio cooperativo Bottegone », in Bottegone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Pastificio cooperativo Bottegone », con sede in Bottegone (Pistoia), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Pastificio cooperativo Bottegone », con sede in Bottegone (Pistoia), costituita per rogito notaio dott. Maurizio Ersoch in data 20 marzo 1980, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Buiani Ermanno, nato a Pistoia il 24 aprile 1939, residente a Pistoia, via Donatori di sangue n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(999)

DECRETO 9 febbraio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Lavoratori fonderia officina delle Cure », in Scandicci, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. « Lavoratori fonderia officina delle Cure », con sede in Scandicci (Firenze), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del sopracitato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. « Lavoratori fonderia officina delle Cure », con sede in Scandicci (Firenze), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Ragona in data 3 febbraio 1955, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

1) dott. Salvadori Paolo, nato a Castelfiorentino (Firenze) il 27 luglio 1947, domiciliato a Firenze, via Pier Capponi, 57;

2) Angelo Nicoletti, nato a Resana (Treviso) il 10 ottobre 1939, residente a Bologna, via Farini, 24;

3) avv. Miceli Calogero, nato a Ravanusa (Agrigento) il 31 maggio 1927, domiciliato a Firenze, piazza della Libertà n. 11,

sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(1000)

DECRETO 14 febbraio 1984.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « S.I.M. - Scavi, impianti, manutenzione, società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. », in Pomezia, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa « S.I.M. - Scavi, impianti, manutenzione, società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. », con sede in Pomezia (Roma), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del comma secondo dell'art. 198 del sopra citato regio decreto;

Decreta:

La società cooperativa « S.I.M. - Scavi, impianti, manutenzione, società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. », con sede in Pomezia (Roma), costituita per rogito notaio Colalelli Maurizio in data 23 febbraio 1978, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e i signori:

1) dott. Antonio Lombardi, nato a Vittorito (L'Aquila) il 29 febbraio 1948, residente in Roma, viale Carso n. 35;

2) dott. Giuseppe Poscia, nato a Roma il 7 gennaio 1948, residente a Latina, via Duca del Mare n. 20;

3) avv. Paolo Nava, nato a Vibo Valentia il 16 settembre 1945, residente a Roma, viale Mazzini n. 55,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1984

p. *Il Ministro*: LECCISI

(997)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 24 novembre 1983.

Impegno della somma di lire 30 miliardi a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della legge 1° luglio 1977, n. 403, art. 2. (Anno finanziario 1983).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 403/77, che prevede un limite d'impegno, per l'esercizio 1977, di lire 30 miliardi, per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario;

Vista la legge di bilancio n. 133/83;

Vista la delibera CIPE 23 settembre 1983, con la quale viene ripartita, fra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, la somma di lire 30 miliardi, a titolo d'annualità 1983 del sopracitato limite d'impegno per il 1977, ex art. 2 della legge n. 403/77;

Decreta:

Art. 1.

La somma di lire 30 miliardi, quale limite d'impegno, annualità 1983, di cui all'art. 2 della legge n. 403/77, è impegnata, a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in milioni)
Bolzano	483
Trento	427
Piemonte	1.855
Valle d'Aosta	100
Lombardia	2.025
Veneto	1.505
Friuli-Venezia Giulia	405
Liguria	255
Emilia-Romagna	1.850
Toscana	1.235
Umbria	500
Marche	915
Lazio	1.690
Abruzzo	1.275
Molise	565
Campania	2.100
Puglia	3.325
Basilicata	1.110
Calabria	1.710
Sicilia	3.575
Sardegna	3.095
Totale	30.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1983

Il Ministro: LONGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Registro n. 2 *Bilancio, foglio n.* 116

(383)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 7 febbraio 1984.

Modifica della causale 206b) del decreto ministeriale 12 marzo 1981 «Norme concernenti i regolamenti valutari e i rapporti finanziari con l'estero».

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981, recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero »;

Visto il decreto ministeriale 19 gennaio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 23 gennaio 1982, con cui, tra l'altro, la causale 206 è stata sostituita dalle causali 206*a*), 206*b*) e 206*c*);

Decreta:

Art. 1.

La causale 206*b*) dell'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981 è sostituita dalla seguente:

	In entrata
206*b*) Prestiti anche garantiti da ipoteca della Beamtenheimstättenwerk di Hameln (G.R.F.) per la costruzione, l'acquisto, la manutenzione e la miglioria degli immobili.	Esclusivamente in favore di dipendenti di organismi internazionali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 7 febbraio 1984

Il Ministro del commercio con l'estero
CAPRIA

Il Ministro del tesoro
GORIA

(958)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 273/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che proroga il regolamento (CEE) n. 2692/83 recante deroga all'applicazione di alcune disposizioni relative all'adeguamento dei valori franco frontiera per taluni formaggi.

Regolamento (CEE) n. 274/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1311/81 e (CEE) n. 1400/81 relativi alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare, a taluni Paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 275/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1313/80 e (CEE) n. 1402/81 relativi alla fornitura di materie grasse del latte, nel quadro dei programmi di aiuto alimentare, ad alcuni Paesi in via di sviluppo e ad alcuni organismi specializzati.

Regolamento (CEE) n. 276/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera 1984.

Regolamento (CEE) n. 277/84 della commissione, del 2 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 278/84 della commissione, del 2 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 279/84 della commissione, del 2 febbraio 1984, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 280/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, che modifica i termini relativi all'esecuzione delle azioni previste dai regolamenti (CEE) n. 592/83 e (CEE) n. 594/83 per quanto concerne l'ampliamento dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 281/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, relativo a varie forniture di cereali e riso all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 282/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, relativo alla prosecuzione delle azioni di ricerca di mercati all'interno e all'esterno della Comunità previste dai regolamenti (CEE) n. 723/78 e (CEE) n. 1024/78 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 283/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, relativo alla prosecuzione delle azioni concernenti il miglioramento della qualità del latte nella Comunità previste dal regolamento (CEE) n. 1271/78.

Regolamento (CEE) n. 284/84 della commissione, del 2 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 285/84 della commissione, del 2 febbraio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 286/84 della commissione, del 2 febbraio 1984, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 45/84 della commissione, del 6 gennaio 1984, che modifica il regolamento (CEE) n. 1687/76 che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 7 del 10 gennaio 1984.

Pubblicati nel n. L 32 *del* 3 *febbraio* 1984.

(30/C)

Regolamento (CEE) n. 287/84 della commissione, dell'11 gennaio 1984, che rettifica il regolamento (CEE) n. 2681/83 che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Pubblicato nel n. L 34 *del* 6 *febbraio* 1984.

(31/C)

Regolamento (CEE) n. 288/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 07.01 H della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 289/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2779/78 per l'applicazione dell'ECU agli atti adottati in campo doganale.

Regolamento (CEE) n. 290/84 del Consiglio, del 31 gennaio 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per talune soluzioni acquose di alpha-2-interferone, di tipo umano, destinate alla fabbricazione di specialità farmaceutiche, della voce ex 35.04 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 291/84 della commissione, del 3 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 292/84 della commissione, del 3 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 293/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i profughi (UNHCR) a titolo di aiuto alimentare.

Regolamento (CEE) n. 294/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, relativo alla fornitura di farina di frumento tenero alla Repubblica del Gibuti a titolo di aiuto alimentare.

Decisione n. 295/84/CECA della commissione, del 2 febbraio 1984, che istituisce un dazio definitivo antidumping sulle importazioni di barre per cemento armato originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 296/84 della commissione, del 3 febbraio 1984, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 297/84 della commissione, del 3 febbraio 1984, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ad alcune pelli caprine, della sottovoce 41.04 B II della tariffa doganale comune, originarie dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3569/83 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 298/84 della commissione, del 3 febbraio 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione delle clementine originarie di Cipro.

Regolamento (CEE) n. 299/84 della commissione, del 3 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 300/84 della commissione, del 3 febbraio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 33 *del* 4 *febbraio* 1984.

(32/C)

Regolamento (CEE) n. 301/84 della commissione, del 6 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 302/84 della commissione, del 6 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 303/84 della commissione, del 2 febbraio 1984, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Corea del Sud (categoria 29).

Regolamento (CEE) n. 304/84 della commissione, del 6 febbraio 1984, che fissa, per la campagna 1984, i prezzi di riferimento dei cetrioli.

Regolamento (CEE) n. 305/84 della commissione, del 6 febbraio 1984, che fissa, per la campagna 1984, il prezzo d'offerta comunitario dei cetrioli applicabile nei confronti della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 306/84 della commissione, del 6 febbraio 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di clementine originarie del Marocco.

Regolamento (CEE) n. 307/84 della commissione, del 6 febbraio 1984, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di mele originarie della Turchia.

Regolamento (CEE) n. 308/84 della commissione, del 6 febbraio 1984, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 35 *del* 7 *febbraio* 1984.

(33/C)

Regolamento (CEE) n. 309/84 del Consiglio, del 6 febbraio 1984, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per taluni tipi di aringhe aromatizzate e salate della sottovoce ex 16.04 C II della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 310/84 della commissione, del 7 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 311/84 della commissione, del 7 febbraio 1984, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 312/84 della commissione, del 7 febbraio 1984, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione delle mele originarie della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 313/84 della commissione, del 7 febbraio 1984, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta Regione.

Regolamento (CEE) n. 314/84 della commissione, del 1° febbraio 1984, recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 2657/80 relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 315/84 della commissione, del 7 febbraio 1984, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 316/84 della commissione, del 7 febbraio 1984, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 317/84 della commissione, del 7 febbraio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali.

Regolamento (CEE) n. 318/84 della commissione, del 7 febbraio 1984, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 319/84 della commissione, del 7 febbraio 1984, che modifica le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Pubblicati nel n. L 36 *dell'8 febbraio* 1984.

(34/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Rotostar, in Ceprano (Frosinone), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Retificio camogliese, F.lli Riccobaldi S.d.f., in Camogli (Genova), è prolungata al 4 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pignatelli e C., conceria e tintoria pelli, sede legale in Napoli, stabilimento e uffici in Casavatore (Napoli), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Imperia cooperative riunite di Camerano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 novembre 1982 al 15 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massoni, in Stradella (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 aprile 1983 al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Motor Junior, in Garlasco (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 giugno 1983 al 10 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Pignatelli e C., conceria e tintoria pelli, sede legale in Napoli, stabilimento e uffici in Casavatore (Napoli), è prolungata al 27 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Armi Renato Gamba, in Gardone Val Trompia (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Co.Me.Cart. S.p.a., in San Mauro Torinese (Torino), stabilimento in Cuneo, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, in Livorno, stabilimento in Pignataro Maggiore, è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazone salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sait abrasivi, in Torino, stabilimenti in Collegno e Savonera (Torino), è prolungata al 28 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Impera, cooperative riunite di Camerano (Ancona), è prolungata al 14 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.R., in Roccafranca (Brescia), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 dicembre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Camiceria Impera, cooperative riunite di Camerano (Ancona), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unione manifatture, in Milano, stabilimento in Verbania-Intra (Novara), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paolo Morassutti, con sede legale in Padova e unità in Belluno, Feltre, Padova, Mestre, Rovigo, S. Donà, Bologna, Genova, Milano, Mantova, Napoli, Roma, Udine e Pordenone, è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bini di Rovereto (Trento) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 aprile 1983 al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sip-Afe di Latina è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 marzo 1983 al 1° ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Angelo Panelli, con sede e stabilimento in Alessandria, è prolungata al 17 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marini, con sede in Alfonsine (Ravenna), stabilimenti di Alfonsine (Ravenna), S. Biagio Argento (Ferrara) e Cassino (Frosinone), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartonda di Caselle Torinese (Torino), è prolungata al 29 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.O.M.E.C., officina meccanica, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fonderie di Sant'Emilia in Novara, è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carebb, con stabilimento in Qualiano (Napoli), è prolungata al 25 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni Carasco, con sede in Carasco (Genova), è prolungata al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corali, con sede in Carobbio d'Angeli (Bergamo), è prolungata al 13 marzo 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Società manifattura cotoniera piemontese, con sede in Torino e stabilimento in S. Francesco al Campo (Torino), è prolungata al 7 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wierer, stabilimento di Benevento, è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Apsia Med, già Eraclea S.p.a. di San Gregorio di Reggio Calabria, è prolungata al 23 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Gilardetti Michele di Gilardetti Cesare e C., con sede in Torino, è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lampron, con sede e stabilimento in Codroipo (Udine), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine metallurgiche Pont St. Martin, con sede in Pont St. Martin (Aosta), è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Roero meccanica, S.r.l., con sede in Canale (Cuneo), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementegola, con sede e stabilimento in Borgonato di Corte Franca (Brescia), è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cucchiarelli, con sede e stabilimento in Latina, è prolungata al 12 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilam - Industria laterizi molisana di Baranello (Campobasso), è prolungata al 1° agosto 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centro siderurgico adriatico, con sede in Centobuchi di Monteprandone (Ascoli Piceno), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ema S.p.a. - Officine meccaniche, con sede in Novara, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marin industriale, con sede in Milano e stabilimento in Bareggio (Milano), è prolungata al 5 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(755-877)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

Corso dei cambi del 21 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1674 —	1674 —	1673,95	1674 —	1674 —	1674 —	1674 —	1674 —	1 674 —	1674 —
Marco germanico	617,990	617,990	618,35	617,990	618,25	617,99	618,050	617,990	617,990	617,99
Franco francese	200,370	200,370	200,55	200,370	200,25	200,37	200,400	200,370	200,370	200,37
Fiorino olandese	548,100	548,100	548,25	548,100	548 —	548,10	548,220	548,100	548,100	548,10
Franco belga	30,176	30,176	30,1950	30,176	30,20	30,17	30,197	30,176	30,176	30,17
Lira sterlina	2424,200	2424,200	2428 —	2424,200	2424,50	2424,20	2424, 50	2424,200	2424,200	2424,20
Lira irlandese	1903,900	1903,900	1905 —	1903,900	1901,50	1903,90	1903 —	1903,900	1903,900	—
Corona danese	169,380	169,380	169,50	169,380	169,25	169,38	169,450	169,380	169,380	169,38
E.C.U.	1388,420	1388,420	1388,42	1388,420	1388,06	1388,42	1388,420	1388,420	1388,420	1388,42
Dollaro canadese	1338,750	1338,750	1340 —	1338,750	1339 —	1338,75	1338,720	1338,750	1338,750	1338,75
Yen giapponese	7,149	7,149	7,16	7,149	7,145	7,14	7,151	7,149	7,149	7,14
Franco svizzero	753,900	753,900	754,50	753,900	754,25	753,90	754 —	753,900	753,900	753,90
Scellino austriaco	87,678	87,678	87,68	87,678	87,50	87,67	87,657	87,678	87,678	87,67
Corona norvegese	217,550	217,550	217,50	217,550	217,65	217,55	217,570	217,550	217,550	217,55
Corona svedese	209,170	209,170	209,40	209,170	209,10	209,17	209,200	209,170	209,170	209,17
FIM	289 —	289 —	289,25	289 —	289,10	289 —	289,250	289 —	289 —	—
Escudo portoghese	12,380	12,380	12,45	12,380	12,40	12,38	12,550	12,380	12,380	12,38
Peseta spagnola	10,837	10,837	10,83	10,837	10,80	10,83	10,837	10,837	10,837	10,83

Media dei titoli del 21 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	43 —
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1969-84	93,600
» 6% » » 1970-85	92,600
» 6% » » 1971-86	87 —
» 6% » » 1972-87	83,050
» 9% » » 1975-90	82,350
» 9% » » 1976-91	80,800
» 10% » » 1977-92	85 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	83,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,200
» » » 1-4-1981/86 16%	100,100
» » » 1-6-1981/86 16%	100,750
» » » 1-8-1982/84 19%	100,225
» » » Ind. 1- 3-1981/84	99,800
» » » » 1- 4-1981/84	100,050
» » » » 1- 6-1981/84	100,075
» » » » 1- 3-1982/84	99,900
» » » » 1- 5-1982/84	99,950
» » » » 1- 6-1982/84	99,950
» » » » 1- 7-1982/84	100,075
» » » » 1- 8-1982/84	100,275
» » » » 1- 9-1982/84	100,200
» » » » 1-10-1982/84	100,025
» » » » 1-11-1982/84	100 —
» » » » 1-12-1982/84	100,025
» » » » 1- 1-1983/85	100 —
» » » » 1- 2-1983/85	100,275
» » » » 1- 3-1983/85	100,175
» » » » 1- 4-1983/85	99,975
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	100,075
» » » » 1- 6-1983/85	100,150
» » » » 1- 1-1982/86	100,550
» » » » 1- 3-1982/86	100,925
» » » » 1- 5-1982/86	100,450
» » » » 1- 6-1982/86	100,500
» » » » 1- 7-1982/86	100,500
» » » » 1- 8-1982/86	100,675
» » » » 1- 9-1982/86	100,225
» » » » 1-10-1982/86	100,275
» » » » 1-11-1982/86	100,150
» » » » 1-12-1982/86	100,100
» » » » 1- 7-1983/86	99,750
» » » » 1- 1-1983/87	100,200
» » » » 1- 2-1983/87	100,400
» » » » 1- 3-1983/87	100,400
» » » » 1- 4-1983/87	100,075
» » » » 1- 5-1983/87	100,125
» » » » 1- 6-1983/87	100,150
» » » » 1- 7-1983/88	100,125
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984	99,650
» » » 18% 1- 4-1984	99,975
» » » 12% 1-10-1984	97,875
» » » 18% 1- 1-1985	101,525
» » » 17% 1- 5-1985	101,325
» » » 17% 1- 7-1985	101,700
» » Nov. 12% 1-10-1987	92,600
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	110,275
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1674 —
Marco germanico	618,020
Franco francese	200,385
Fiorino olandese	548,160
Franco belga	30,186
Lira sterlina	2424,475
Lira irlandese	1903,450
Corona danese	169,415
E.C.U.	1388,420
Dollaro canadese	1338,735
Yen giapponese	7,150
Franco svizzero	753,950
Scellino austriaco	87,667
Corona norvegese	217,560
Corona svedese	209,185
FIM	289,125
Escudo portoghese	12,465
Peseta spagnola	10,837

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 22 febbraio 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1653 —	1653 —	1652,85	1653 —	1653 —	1653 —	1653 —	1653 —	1653 —	1653 —
Marco germanico	619,240	619,240	619,50	619,240	619,25	619,24	619,220	619,240	619,240	619,24
Franco francese	200,690	200,690	200,74	200,690	200,85	200,69	200,780	200,690	200,690	200,69
Fiorino olandese	548,990	548,990	548,90	548,990	548,95	548,99	548,950	548,990	548,990	548,99
Franco belga	30,237	30,237	30,25	30,237	30,25	30,23	30,227	30,237	30,237	30,23
Lira sterlina	2399,800	2399,800	2398 —	2399,800	2396,15	2399,80	2400,500	2399,800	2399,800	2399,70
Lira irlandese	1905,500	1905,500	1905 —	1905,500	1906,23	1905,80	1903,500	1905,500	1905,500	—
Corona danese	169,590	169,590	169,50	169,590	169,65	169,59	169,580	169,590	169,590	169,59
E.C.U.	1388,120	1388,120	1388,120	1388,120	1388 —	1388,12	1388,120	1388,120	1388,120	1388,12
Dollaro canadese	1325,500	1325,500	1325 —	1325,500	1326,15	1325,50	1325,350	1325,500	1325,500	1325,50
Yen giapponese	7,096	7,096	7,09	7,096	7,089	7,09	7,097	7,096	7,096	7,09
Franco svizzero	753,500	753,500	753,75	753,500	753,85	753,50	753,750	753,500	753,500	753,50
Scellino austriaco	87,771	87,771	87,80	87,771	87,85	87,77	87,823	87,771	87,771	87,77
Corona norvegese	216,340	216,340	216,50	216,340	216,54	216,34	216,400	216,340	216,340	216,34
Corona svedese	208,160	208,160	208,25	208,160	208,25	208,16	208,020	208,160	208,160	208,16
FIM	287,900	287,900	288 —	287,900	288,25	287,90	288,200	287,900	287,900	—
Escudo portoghese	12,250	12,250	12,35	12,250	12,35	12,25	12,300	12,250	12,250	12,25
Peseta spagnola	10,815	10,815	10,82	10,815	10,75	10,81	10,816	10,815	10,815	10,81

Media dei titoli del 22 febbraio 1984

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	45,250
Redimibile 5.50% (Edilizia scolastica) 1969-84	93,600
» 6% » » 1970-85	92,600
» 6% » » 1971-86	87,150
» 6% » » 1972-87	83,050
» 9% » » 1975-90	82,350
» 9% » » 1976-91	80,875
» 10% » » 1977-92	85 —
» 12% (Beni Esteri 1980)	83,725
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	79 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92,250
» » » 1-4-1981/86 16%	100,100
» » » 1-6-1981/86 16%	100,250
» » » 1-8-1982/84 19%	100,575
» » » Ind. 1- 3-1981/84	99,850
» » » » 1- 4-1981/84	100,100
» » » » 1- 6-1981/84	100,075
» » » » 1- 3-1982/84	99,925
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	100,050
» » » » 1- 7-1982/84	100,150
» » » » 1- 8-1982/84	100,350
» » » » 1- 9-1982/84	100,225
» » » » 1-10-1982/84	100,100
» » » » 1-11-1982/84	100,025
» » » » 1-12-1982/84	100,050
» » » » 1- 1-1983/85	100,025
» » » » 1- 2-1983/85	100,100
» » » » 1- 3-1983/85	100,150
» » » » 1- 4-1983/85	100,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1983/85	100 —
» » » » 1- 6-1983/85	100,125
» » » » 1- 1-1982/86	100,575
» » » » 1- 3-1982/86	100,925
» » » » 1- 5-1982/86	100,575
» » » » 1- 6-1982/86	100,550
» » » » 1- 7-1982/86	100,475
» » » » 1- 8-1982/86	100,700
» » » » 1- 9-1982/86	100,300
» » » » 1-10-1982/86	100,300
» » » » 1-11-1982/86	100,250
» » » » 1-12-1982/86	100,225
» » » » 1- 7-1983/86	99,750
» » » » 1- 1-1983/87	100,225
» » » » 1- 2-1983/87	100,575
» » » » 1- 3-1983/87	100,400
» » » » 1- 4-1983/87	100,125
» » » » 1- 5-1983/87	100,050
» » » » 1- 6-1983/87	100,125
» » » » 1- 7-1983/88	100,075
Buoni Tesoro Pol. 12% 1- 1-1984	99,600
» » » 18% 1- 4-1984	100 —
» » » 12% 1-10-1984	97,900
» » » 18% 1- 1-1985	101,450
» » » 17% 1- 5-1985	101,250
» » » 17% 1- 7-1985	101,650
» » Nov. 12% 1-10-1987	93,275
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	111,125
» » » » 22-11-1982/89 13%	106,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 febbraio 1984

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1653 —
Marco germanico	619,230
Franco francese	200,735
Fiorino olandese	548,970
Franco belga	30,232
Lira sterlina	2400,150
Lira irlandese	1904,500
Corona danese	169,585
E.C.U.	1388,120
Dollaro canadese	1325,425
Yen giapponese	7,096
Franco svizzero	753,625
Scellino austriaco	87,797
Corona norvegese	216,370
Corona svedese	208,090
FIM	288,050
Escudo portoghese	12,275
Peseta spagnola	10,815

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 21 febbraio 1984, n. 81168/D.G.P.I.

Circolare esplicativa del decreto ministeriale 23 dicembre 1983, di attuazione della legge 19 dicembre 1983, n. 696.

All'ABI

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confederazione generale italiana artigianato

Alla Confederazione nazionale dell'artigianato - C.N.A.

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

La rappresentanza italiana presso la Comunità economica europea con telex n. 440 del 9 febbraio 1984 ha comunicato che la commissione, nella riunione in data 8 febbraio 1984, ha dichiarato la legge 19 dicembre 1983, n. 696, compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Ha tuttavia chiesto che, per ciascuna impresa, l'agevolazione sia concessa per l'acquisto di non più di due macchine e che, limitatamente alle imprese operanti nelle aree non rientranti nei territori del Mezzogiorno, il contributo non sia erogato in misura complessiva superiore a 250 mila ECU, circa 340 milioni di lire.

Questa amministrazione, ritenuto che le anzidette richieste corrispondono anche alle esigenze di una razionale attuazione della legge, tenuto particolarmente conto delle prevedibili domande di agevolazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili, conformerà la propria azione ai criteri suesposti, ammettendo al contributo non più di due macchine per ciascuna impresa e concedendo lo stesso, per le aree sopra richiamate, fino a 340 milioni di lire.

Con l'occasione, ad integrazione di quanto contenuto nel decreto 23 dicembre 1983, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1984, registro n. 1, foglio n. 28, si fa presente quanto segue:

1) occorre allegare alla domanda di contributo il certificato di vigenza del tribunale unitamente ad una attestazione sui poteri dei rappresentanti dell'impresa; quest'ultima attestazione non deve essere presentata dalle imprese artigiane;

2) in calce alla domanda, immediatamente prima della sottoscrizione, in aggiunta a quanto già previsto dal citato decreto ministeriale 23 dicembre 1983, occorre dichiarare che quanto contenuto nella domanda stessa è vero e reale;

3) prima della firma di sottoscrizione della domanda, occorre indicare quali sono i poteri del sottoscrittore;

4) i canoni periodici previsti per le operazioni di locazione finanziaria sono da intendere costanti.

Il Ministro: ALTISSIMO

N.B. — *Il decreto ministeriale* 23 *dicembre* 1983 *è riportato a pag.* 1593 *di questa stessa* Gazzetta Ufficiale.

(1013)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli ed esami, a duecentoquarantuno posti di preside nelle scuole medie

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardante lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale, il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1983, n. 2063 e il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1963, n. 2064, contenenti norme applicative della legge istitutiva;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, recanti norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentica di firma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, riguardante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, concernente la delega alla emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo ispettivo docente e non docente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sulle norme regolanti lo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola statale;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo funzionale dei dipendenti civili e militari dello Stato;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 928, riguardante le norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole;

Vista la legge 20 maggio 1982, n. 270, di revisione della disciplina del reclutamento del personale docente e direttivo;

Vista la legge 10 giugno 1982, n. 349, di interpretazione autentica delle norme in materia di valutabilità dell'anno scolastico e dei requisiti di ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi nelle scuole di ogni ordine e grado;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, art. 16, contenente la nuova normativa sul bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, art. 3, contenente il testo unificato in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 195, contenente norme integrative in materia di concorsi direttivi nella scuola;

Sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione emesso nell'adunanza del 7 aprile 1983;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1983, con il quale sono approvati, ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, la tabella dei titoli valutabili e gli argomenti delle prove d'esame dei concorsi a posti di preside nelle scuole medie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso, per titoli ed esami, a duecentoquarantuno posti di preside nella scuola media di cui novantatre vacanti e conferibili dal 10 settembre 1984 e centoquarantotto vacanti e conferibili dal 10 settembre 1985.

Al numero dei posti vacanti al 10 settembre 1984 e al 10 settembre 1985 vanno aggiunti distintamente i posti che si renderanno comunque vacanti e disponibili alle predette date.

Art. 2.
Requisiti di ammissione

Al concorso sono ammessi i professori ordinari delle scuole medie, forniti di una qualsiasi laurea nonché gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati, che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato dal successivo art. 5, abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo, un servizio di cinque anni effettivamente prestato per almeno centottanta giorni in ciascun anno scolastico.

Sono altresì ammessi al concorso, purché abbiano maturato il requisito del servizio di cui al precedente comma, gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, ed i vice-rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento che nelle prove di esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno 7/10.

Sono, inoltre, ammessi al concorso, alle predette condizioni, in quanto equiparati agli appartenenti ai ruoli della scuola media, coloro i quali vi abbiano appartenuto e conservino titolo alla restituzione ai detti ruoli.

Art. 3.
Servizi valutabili

Ai fini dell'ammissione ai concorsi indicati nel presente decreto sono considerati validi:

ai sensi dell'art. 5 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, i periodi di aspettativa o di assenza per mandato amministrativo degli eletti a cariche presso enti autonomi territoriali;

ai sensi e nei limiti di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura;

ai sensi della legge 21 novembre 1967, n. 1148, i periodi di aspettativa per mandato parlamentare;

ai sensi della legge 19 dicembre 1967, n. 1230, il servizio prestato dai professori nel ruolo speciale transitorio dalla data di effettivo inizio del servizio stesso;

i servizi valutabili a tutti gli effetti come servizi di istituto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

il servizio prestato presso l'Università per stranieri ai sensi della legge 16 aprile 1973, n. 181;

il periodo di aspettativa per servizio militare di leva di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prestato dopo la nomina in ruolo ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 349.

Art. 4.
Titoli e prove d'esame

I titoli valutabili ai fini del concorso e gli orientamenti programmatici per le prove d'esame sono stabiliti rispettivamente dalle tabelle *A* e *B* allegate al decreto ministeriale 2 maggio 1983 che viene pubblicato unitamente al presente bando.

I titoli valutabili devono essere presentati in originale o in copia autentica unitamente alla domanda di ammissione e devono essere rilasciati dalle autorità ed uffici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni, secondo le prescrizioni dei successivi articoli del presente decreto.

La valutazione sarà effettuata dalla commissione esaminatrice la quale disporrà a tal fine di 100 punti, dei quali 20 da assegnare ai titoli (14 per titoli di servizio e 6 per quelli di studio di cultura), 40 alla prova scritta e 40 a quella orale.

Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale e si svolgeranno a Roma.

Il diario della prova scritta sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che riporteranno nella prova scritta il punteggio di almeno 28 quarantesimi.

I candidati dovranno presentarsi nei locali in cui si svolgeranno le prove d'esame muniti di valido documento di riconoscimento.

I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti mediante lettera di convocazione.

Art. 5.
Domanda di ammissione

La domanda di partecipazione al concorso, di cui al presente bando, integrata dalla scheda personale (fac-simile allegato 1) che gli aspiranti dovranno compilare nella parte ad essi riservata, dovrà essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevuta al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale per l'istruzione secondaria di primo grado - Divisione III - Roma, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano presentate in tempo utile purché inviate per posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevuta, entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso coloro che, sulla base dei documenti prodotti, non risultino in possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso stesso.

Sono altresì esclusi dal concorso coloro che abbiano spedito per qualsiasi causa, anche non imputabile al candidato, la domanda di ammissione e/o i documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso stesso oltre il termine di scadenza previsto dal primo comma del presente articolo.

L'esclusione può aver luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, durante o dopo l'espletamento delle prove.

Il Ministero non assume responsabilità per eventuali disguidi nell'inoltro delle domande.

Art. 6.
Modalità per la formulazione della domanda e della scheda personale

Nella domanda per l'ammissione al concorso, redatta su carta legale, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (le insegnanti coniugate indicheranno il cognome da nubili al quale potranno far seguire quello del marito);

b) luogo e data di nascita;

c) cattedra e sede di titolarità (il professore comandato o in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo indicherà inoltre l'ufficio presso il quale risulta comandato e la data di inizio del comando o del mandato);

d) l'indirizzo ben chiaro al quale il candidato chiede che gli vengano inviate le comunicazioni relative al concorso. E' fatto inoltre obbligo al candidato di comunicare al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione secondaria di primo grado - Divisione III - Roma, qualunque cambiamento del proprio recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per le comunicazioni relative al concorso, qualora il candidato non si attenga alle prescrizioni relative all'indicazione del proprio recapito originario e degli eventuali successivi cambiamenti;

e) data e firma del candidato. Quest'ultima deve essere vistata dal preside o dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio, dal provveditore agli studi, nel caso in cui il candidato sia preside incaricato;

f) il candidato che intenda sostenere la prova relativa all'ordinamento giuridico amministrativo della provincia di Bolzano con particolare riguardo all'ordinamento scolastico, al fine di beneficiare dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, deve farne esplicita richiesta nella suddetta domanda di partecipazione al concorso.

La scheda personale, che fa parte integrante della domanda, redatta su fotocopia dell'allegato 1, dovrà essere compilata nella sola parte riservata al candidato.

In caso di difformità tra scheda e domanda si terrà conto delle dichiarazioni contenute nella domanda.

Art. 7.

Documentazione

Alla domanda di ammissione devono essere allegati i seguenti documenti rilasciati con la osservanza delle vigenti disposizioni sul bollo:

1) diploma di laurea, in originale o in copia autentica; qualora nel diploma non sia indicato il voto di laurea, il candidato dovrà, nel suo interesse ai fini della valutazione, presentare anche un certificato attestante il voto conseguito rilasciato dall'Università;

2) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal competente provveditore agli studi, aggiornata con i provvedimenti emessi alla data di pubblicazione del presente bando.

Qualora il candidato non possa produrre lo stato di servizio perché il suo decreto di nomina non è stato ancora perfezionato, il provveditore agli studi, ai fini dell'ammissione al concorso, rilascerà, a richiesta dell'interessato, un certificato che attesti la data di effettiva assunzione in servizio di ruolo, il servizio prestato, nonché ogni altro elemento concernente lo stato e la carriera del richiedente;

3) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti che il servizio (di ruolo ordinario o di ruolo speciale transitorio) sia stato effettivamente prestato nella scuola; nella detta attestazione dovranno risultare altresì le assenze di qualsiasi natura e le eventuali interruzioni durante il servizio stesso; per il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero la certificazione sarà richiesta dall'interessato al Ministero degli affari esteri o alla competente autorità all'estero;

4) attestazione del provveditore agli studi da cui risulti se in base agli atti d'ufficio esistono o meno a carico del candidato provvedimenti definitivi o procedimenti in corso di natura penale o disciplinare;

5) ogni altro titolo o documento che il candidato ritenga di produrre nel proprio interesse ai fini di cui all'art. 4 del presente bando;

6) un breve *curriculum* in carta semplice firmato dal candidato, del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione nel ruolo ordinario, della carriera percorsa, nonché della attività didattica e culturale svolta;

7) un elenco, firmato dal candidato, in triplice copia, su carta semplice, dei documenti e titoli, numerati in ordine progressivo, presentati a corredo della domanda;

8) un elenco in duplice copia, su carta semplice, firmato dal candidato, delle eventuali pubblicazioni inviate.

Non saranno prese in considerazione le opere dattiloscritte o manoscritte né le bozze di stampa. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formali indicazioni circa il contributo da parte del candidato non saranno valutate.

I titoli di preferenza, in caso di parità di punteggio, di cui all'art. 4, dovranno essere spediti a mezzo raccomandata entro venti giorni dalla data in cui i candidati avranno sostenuto e superata la prova orale; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno presi in alcuna considerazione i titoli non adeguatamente documentati e non rilasciati dall'autorità o uffici competenti. In particolare i certificati relativi al servizio scolastico (insegnamento, incarichi ricoperti nella scuola, ecc.) ed ogni altro servizio o attività di studio e culturale debbono indicare, per ciascun anno scolastico, l'esatta durata e la natura del servizio prestato o della attività svolta.

Gli esiti di concorsi sostenuti debbono essere comprovati da appositi certificati contenenti gli estremi del concorso, se per titoli ed esami o per soli titoli, e la votazione conseguita.

Non è ammesso riferimento a titoli e documenti presentati per altro concorso o comunque esistenti presso il Ministero della pubblica istruzione.

I candidati dovranno allegare la corrispondente traduzione in italiano, da loro firmata, di ogni eventuale documento e titolo presentato, con esclusione delle pubblicazioni, redatto in altra lingua.

Scaduto il termine di presentazione della domanda di ammissione non saranno accettati titoli, documenti o pubblicazioni o parte di questi, né saranno consentite integrazioni o sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Art. 8.

Commissione - Graduatoria - Nomine ed assegnazione di sede

Con successivo decreto si provvederà alla nomina della commissione esaminatrice in conformità a quanto previsto dall'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 928 e dalla legge 20 maggio 1982, n. 270.

La graduatoria generale di merito del concorso, nella quale verranno inclusi i concorrenti che otterranno alle prove di esame una votazione complessiva di almeno 56/80, con non meno di 28/40 in ciascuna prova, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva; quella dei vincitori sarà formata in base all'ordine della stessa graduatoria generale di merito nel limite del numero delle presidenze messe a concorso per ciascun anno e sarà integrata da un numero di candidati pari, per ciascun anno, al numero delle presidenze conferibili ai sensi del secondo comma dell'art. 1 del presente bando.

E' esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie.

In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

I vincitori che non accettino la nomina o l'accettino condizionatamente, o pur avendola accettata non assumano servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti conferibili ai sensi del primo e del secondo comma del presente bando hanno diritto, nell'ordine di graduatoria, a surrogare i vincitori che rinuncino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti.

La graduatoria generale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. Della pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine utile per eventuali impugnative.

Art. 9.

Disposizioni finali

I documenti, titoli e pubblicazioni presentati potranno essere ritirati dai candidati direttamente o mediante incaricato fornito di delega scritta, dopo che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati del concorso a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta di rinunciare alla partecipazione al concorso e di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura e all'esito del concorso stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1983

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1983
Registro n. 82 *Istruzione, foglio n.* 266

N.B. — Gli articoli 5 e 6 del presente bando sono stati modificati nell'attuale formulazione con decreto ministeriale 31 gennaio 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1984, registro n. 6, foglio n. 392.

ALLEGATO 1

Spazio riservato all'ufficio

CONCORSO A PRESIDE NELLE SCUOLE MEDIE

SCHEDA PERSONALE

Sezione I (da compilare a cura del candidato)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

Concorso, per titoli ed esami, a duecentoquarantuno posti di preside nelle scuole medie

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile ☐ Femminile ☐

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/piazza . . . . numero . . .

c.a.p. (2) . . . . comune . . . . provincia . . . .

Sezione II (riservata all'ufficio)

TIPO DI CONCORSO CUI PARTECIPA

. . . .

Descrizione in chiaro

Codice meccanografico

DATI ANAGRAFICI

Cognome di nascita

Nome

Data di nascita

Giorno Mese Anno

Provincia di nascita (1)

Sigla

Sesso

Maschile ☐ Femminile ☐

INDIRIZZO AL QUALE IL CANDIDATO DESIDERA VENGANO INVIATE EVENTUALI COMUNICAZIONI

Via/piazza . . . . numero . . .

c.a.p. (2) . . . . comune . . . . provincia . . . .

(1) Riportare la sigla automobilistica, per Roma (RM) e per i nati all'estero (EE).
(2) Per le città con codici di avviamento postale (c.a.p.) per zona, indicare quello specifico della via.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417;

Vista la nota della Direzione generale istruzione secondaria di primo grado, prot. 5189 del 10 marzo 1983, con la quale veniva richiesto al Consiglio nazionale della pubblica istruzione il parere sulla tabella dei titoli valutabili per il concorso a posti di preside nelle scuole medie;

Visto il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione espresso nell'adunanza del 7 aprile 1983;

Decreta:

E' approvata la tabella dei titoli valutabili e sono altresì approvati gli argomenti oggetto della prova scritta ed orale per i concorsi a posti di presidi nelle scuole medie.

La tabella dei titoli valutabili (allegato *A*) e gli argomenti della prova scritta ed orale (allegato *B*) fanno parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 2 maggio 1983

Il Ministro: FALCUCCI

ALLEGATO *A*

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI

A) *Servizio.*

(Massimo punti 14)

Servizio di ruolo effettivamente prestato in scuole medie in ciascun anno d'insegnamento . . . . . . punti 0,50

Incarico di preside di durata non inferiore a 180 giorni, per ciascun anno . . . . » 1,20

Incarico di vice preside o di collaboratore vicario di vigilatore in sezioni staccate di durata non inferiore a 180 giorni, per ciascun anno . . . . » 0,70

Il punteggio è ridotto a metà se il servizio di ruolo, gli incarichi di preside o di vice preside o di collaboratore vicario o vigilatore risulta prestato negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Incarico di direttore di scuola coordinata di istituto professionale, dislocata in comune diverso da quello dove è ubicata la sede principale e di durata non inferiore a 180 giorni, per ogni anno . . . . . . » 0,35

Relativamente agli anni scolastici in cui il candidato ha prestato servizio di preside incaricato, di vice preside, di collaboratore vicario, di vigilatore in sezioni staccate, di direttore di scuola coordinata di istituti professionali non viene attribuito, in nessun caso, il punteggio previsto per il servizio d'insegnamento.

Il servizio prestato nei ruoli speciali transitori viene valutato come servizio di ruolo, ordinario, dalla data di effettivo inizio del servizio stesso e nella stessa misura con le stesse modalità di cui sopra.

Il servizio prestato all'estero presso gli istituti di cultura è valutato in conformità di quanto previsto dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215.

Sono valutati i servizi effettuati ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417/74 i servizi prestati ai sensi degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249; ai sensi dell'art. n. 416; ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1° maggio 1974, n. 419.

Il mandato politico o amministrativo va valutato come servizio scolastico reso in qualità d'insegnante.

Sono esclusi dalla valutazione i periodi di retrodatazione della nomina, gli anni di servizio prestati anteriormente alla effettiva assunzione in ruolo anche se svolti nei ruoli delle scuole elementari, ancorché coperti da retrodatazione della nomina, nonché ogni altro servizio di ruolo e non di ruolo precedente all'assunzione nelle scuole statali di istruzione secondaria anche se riconosciuto, in tutto o in parte nella carriera di professore.

I periodi di incarico di preside, vice preside, collaboratore vicario e di vigilatore di sezioni staccate inferiori a mesi sei, saranno valutati esclusivamente come servizio d'insegnamento, senza attribuzione di alcun maggior punteggio a condizione che cumulando il servizio d'insegnamento prestato con quello di incaricato si raggiungano non meno di 180 giorni.

B) *Titoli di studio e di cultura.*

(Massimo punti 6)

Laurea richiesta per l'ammissione a concorsi a cattedre di scuola media:

con lode . . . . punti 2,00
con votazione 110 . . . . » 1,60
con votazione da punti 105 a punti 109 . . . . » 1,20
con votazione da punti 100 a punti 104 . . . . » 0,80
con votazione da punti 88 a punti 99 . . . . . . » 0,40

Per ogni altra laurea . . . . » 1,00

Diploma di specializzazione o perfezionamento *post lauream* previsto dagli istituti universitari . . . » 0,20

Vincita di concorso per merito distinto nella istruzione secondaria (per titoli ed esame) di primo e secondo grado . . . . » 1,20

Inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esami, a posti di preside nelle scuole medie per surrogazione dei vincitori, per ciascuna . . . . » 1,60

Inclusione in graduatoria di concorsi, per titoli ed esame, a posti di preside di istituti di secondo grado per surrogazione dei vincitori, per ciascuna » 0,80

Inclusione in graduatoria di merito per concorso a posti di dirigente superiore . . . . » 0,20

Vincita, o idoneità o inclusione nella graduatoria di merito di concorsi, per titoli ed esame, a cattedre in scuole o istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado (escluso il concorso in seguito al quale il candidato ha conseguito la prima nomina in ruolo) . . . . » 0,60

Per l'inclusione nella terna di vincitori di concorsi a cattedre universitarie . . . . » 1,20

Libera docenza . . . . » 0,80

Inclusione nell'elenco dei maturi (maturità scientifica) . . . . » 0,40

Incarichi di insegnamento presso università statali o pareggiate: per ogni anno (fino ad un massimo di quattro anni) . . . . » 0,40

Servizio di assistente di ruolo (o aiuto universitario) prima della nomina fino ad un massimo di punti 0,60: per ciascun anno . . . . » 0,15

Servizio di assistente volontario, prima della nomina in ruolo, da valutarsi in conformità di quanto previsto dalla legge 23 novembre 1951, n. 1340.

Per la direzione di corsi di aggiornamento organizzati dall'amministrazione centrale e periferica (fino ad un massimo di punti 1) per ogni corso . . . » 0,50

Pubblicazioni di carattere scientifico didattico o riguardante i problemi dell'istruzione secondaria, fino a . . . . » 2,00

C) *Prove d'esame.*

Alla prova scritta sono assegnati un massimo di punti 40. Saranno ammessi alla prova orale coloro che avranno riportato almeno punti 28/40.

Alla prova orale sono assegnati un massimo di punti 40. Saranno inclusi nella graduatoria di merito coloro che avranno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di 28 punti su 40 in ciascuna prova.

D) *Detrazioni.*

Dalla votazione complessiva verranno detratti i seguenti punti:

per punizioni disciplinari (fatta salva l'applicazione della legge 10 marzo 1967, n. 250, di cui alla circolare ministeriale n. 354 del 21 ottobre 1969):

censura . . . . punti 0,40
sospensione dello stipendio fino ad un mese » 2,00

per ogni mese di sospensione in più (non si calcolano frazioni inferiori a quindici giorni) . . . . » 0,80

ALLEGATO *B*

PROVA SCRITTA

La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalità formative e sociali della scuola, con particolare riguardo alla scuola media, e deve tendere ad accertare la competenza e la capacità del candidato all'esercizio della funzione direttiva.

PROVA ORALE

I. - *a*) Finalità formative e sociali della scuola media:

1) itinerario storico della scuola dell'obbligo dalla legge Casati alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, nel quadro generale dell'evoluzione delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria in tale periodo;

2) formazione ed orientamento, obiettivi prioritari della scuola media;

3) il problema del diritto allo studio ed il significato della obbligatorietà e gratuità della scuola media nel quadro del dettato costituzionale;

4) il rapporto tra scuola elementare e scuola media;

5) il rapporto tra scuola media e istituti superiori;

6) conoscenza della Costituzione repubblicana, degli ordinamenti statali e delle istituzioni scolastiche e formative.

b) Le innovazioni apportate dalla legge 4 agosto 1977, n. 517: la programmazione educativa, le iniziative di sostegno e le attività scolastiche d'integrazione, l'integrazione degli alunni portatori di handicaps, la valutazione: obiettivi, metodo, strumenti, i servizi socio-sanitari, culturali, assistenziali.

c) Obiettivi e contenuti delle discipline della scuola media alla luce della legge 16 giugno 1977, n. 348, e delle disposizioni applicative. L'esame di licenza media anche alla luce delle innovazioni della legge n. 348/1977 e delle disposizioni applicative.

d) Il rinnovamento metodologico e didattico sia generale sia specifico per singole discipline.

e) La sperimentazione nella scuola media (vedi articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419).

f) L'aggiornamento del personale direttivo e docente.

g) Orientamento scolastico e professionale.

II - Aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico della azione direttiva.

Le funzioni del preside in ordine a:

1) la promozione ed il coordinamento delle attività della scuola alla luce, del problema del recupero dell'obbligo scolastico ed in prospettiva dell'educazione permanente;

2) la funzione del collegio dei docenti e dei consigli di classe;

3) rapporti con gli organi collegiali, con le famiglie, nonché con le istituzioni, gli organismi sociali, amministrativi e politici;

4) azione di promozione e coordinamento delle attività di aggiornamento dei docenti nell'ambito della scuola.

III - Ordinamento scolastico e relativa legislazione ai sensi della legge 30 luglio 1973, n. 477, e relativi decreti delegati, nonché delle disposizioni del precedente ordinamento tuttora vigenti.

IV - Elementi fondamentali di diritto amministrativo e di contabilità di Stato attinenti all'ordinamento scolastico.

Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

(952)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi a posti di personale sanitario presso l'unità sanitaria locale n. 25, in Clusone

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25, in Clusone, a:

due posti di assistente del servizio di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro (ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - posizione funzionale: assistente medico, a tempo definito);

un posto di responsabile del servizio di igiene pubblica, ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro (ruolo: sanitario - profilo professionale: medico - posizione funzionale: coadiutore sanitario, a tempo definito);

un posto di vigile sanitario (ruolo: sanitario - profilo professionale: personale di vigilanza ed ispezione - posizione funzionale: operatore professionale collaboratore).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

(955)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. **67**.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1982.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1983)

(*Omissis*).

(459)

LEGGE REGIONALE 27 agosto 1983, n. **68**.

Modifiche ed aggiunte alla legge regionale 7 giugno 1980, n. 95: « Disciplina della formazione professionale in Lombardia ».

(*Pubblicata nel 3° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 1° *settembre* 1983)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

All'art. 2 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, la lettera *a*) è soppressa; la lettera *b*) diventa *a*) e dopo questa è aggiunto il seguente alinea:

b) iniziative dirette all'acquisizione di specifiche competenze professionali rivolte a diplomati dalla scuola secondaria superiore, universitari e laureati, non finalizzate al rilascio di titoli di studio; nonché corsi di rilevante impegno culturale e scientifico, compresi i corsi di preparazione all'esercizio di arti, professioni ed uffici.

La lettera *f*) dello stesso articolo è così modificata:

f) attività di formazione ricorrente concernenti l'aggiornamento, il perfezionamento e l'adeguamento tecnico e culturale rivolte ai quadri e agli operatori dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo, dei servizi, nonché della cooperazione, della mutualità e del credito ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, è così modificato:

(*Interventi a sostegno del sistema formativo*). — « A sostegno del sistema formativo di cui all'art. 1 della presente legge la Regione programma, promuove, coordina od attua, anche mediante l'assegnazione di contributi finalizzati alle università e ad istituti specializzati:

a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione nelle materie di cui alla presente legge;

b) la diffusione, anche attraverso pubblicazioni periodiche, di testi, ricerche dibattiti sui problemi istituzionali, metodologici o didattici dell'orientamento e della formazione professionale, con particolare riguardo nell'ambito europeo;

c) la predisposizione, sperimentazione, adozione e produzione di mezzi e sussidi tecnico-didattici, compresi i mezzi audiovisivi e l'attuazione di iniziative per l'insegnamento a distanza;

d) il sostegno e la partecipazione a convegni, tavole rotonde, seminari, viaggi di studio, rivolti alla conoscenza dei problemi della formazione professionale e delle tematiche ad

essa connesse; l'adesione della Regione ad associazioni ed istituti specializzati, anche mediante il versamento delle quote associative».

Art. 3.

All'art. 14 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, è aggiunto un quarto comma:

«Ai componenti la consulta regionale e le consulte provinciali compete un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63».

Art. 4.

L'ultima frase dell'ultimo comma dell'art. 18 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, è così modificato:

«Ai componenti di tali gruppi compete un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63».

Art. 5.

Al terzo comma dell'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, la lettera *d*) è così sostituita:

d) un esperto designato dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale.

Il sesto comma dello stesso articolo è così sostituito:

«Il giudizio si formula esclusivamente nei termini di "idoneo" e "non idoneo", salvo nei casi previsti dagli indirizzi didattici del corso e nei casi in cui una valutazione di merito sia prevista da bandi di concorso o altre disposizioni, nonché nei casi di cui all'art. 49 della presente legge».

Il nono comma dello stesso articolo è così sostituito:

«Ai componenti le commissioni di cui al presente articolo è attribuito un gettone di presenza di L. 15.000 per ciascun turno diurno e di L. 20.000 per il turno serale, nonché il rimborso delle spese di viaggio. Per il presidente l'entità del gettone di presenza è elevata a L. 20.000 per ciascun turno diurno ed a L. 25.000 per il turno serale».

All'ultimo comma dello stesso articolo le parole «art. 13» sono sostituite con le parole «art. 16-*ter*».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 20 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, è così sostituito:

«Tali progetti sono predisposti dagli uffici della Regione responsabili della loro attuazione e debbono essere concordati con le parti sociali interessate previa informazione delle amministrazioni provinciali e dei consorzi di Lecco e di Lodi. A tal fine è costituita una commissione tecnica presso il settore istruzione e formazione professionale composta dall'assessore alla istruzione e formazione professionale, o da un suo delegato, che la presiede; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative; da tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro dei quali uno in rappresentanza delle imprese a partecipazione statale; da due rappresentanti delle associazioni artigiane maggiormente rappresentative; da un rappresentante del movimento cooperativo; dai dirigenti del servizio riqualificazione lavoratori e del servizio formazione professionale, e loro delegati, e da quattro funzionari regionali designati rispettivamente dall'assessore al coordinamento per l'occupazione e le attività produttive, dall'assessore all'industria e artigianato, dall'assessore all'agricoltura e foreste e dall'assessore all'assistenza e sicurezza sociale; dal presidente della commissione regionale per l'impiego e da un rappresentante dell'ufficio regionale del lavoro. Dei progetti e del loro stato di attuazione viene data comunicazione semestralmente alla competente commissione consiliare».

Dopo il secondo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

«La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale».

Il terzo comma dello stesso articolo è così sostituito:

«La commissione svolge funzioni consultive relative alla promozione e all'attuazione delle iniziative formative sopra menzionate e dei progetti finalizzati a specifiche occasioni di impiego o al mantenimento, degli attuali livelli occupazionali, da presentare ai competenti organi della Comunità economica europea, ai sensi dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nonché relative ai criteri per l'attuazione di esperienze di alternanza studio lavoro».

Il quarto comma dell'art. 20 è sostituito dal seguente:

Di norma, è attribuito carattere di priorità alle seguenti iniziative:

a) interventi di riqualificazione dei lavoratori compresi in progetti-quadro settoriali elaborati dal competente servizio in collaborazione con la commissione tecnica di cui al presente articolo;

b) interventi di riqualificazione aziendale dei lavoratori per i quali sia intervenuto uno specifico accordo tra le parti sociali;

c) interventi promossi da cooperative tra lavoratori e iniziative di sostegno di forme di autogestione;

d) interventi di riqualificazione di lavoratori in mobilità promossi dalla Regione in accordo con le parti sociali o ai sensi dell'art. 25 della legge n. 675/77.

Le iniziative di cui al presente articolo debbono essere coerenti con i contenuti e gli obiettivi del piano regionale pluriennale di cui all'art. 13 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95.

Art. 7.

Dopo l'art. 20 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, è aggiunto l'art. 20-*bis*:

(*Istituzione del servizio riqualificazione lavoratori*). — «Per l'espletamento delle attività connesse con le funzioni di cui al precedente art. 20, è istituito il servizio riqualificazione lavoratori con le attribuzioni di cui all'allegato alla presente legge.

L'allegato *a*) parte IV della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, relativamente al «Settore 5. Istruzione e formazione professionale», è pertanto, modificato dall'allegato *A* alla presente legge».

Art. 8.

Il terzo comma dell'art. 30 è così sostituito:

«Presso ciascun centro per l'innovazione tecnico-educativa è istituito un comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive nelle materie di competenza del centro stesso, composto da un esperto designato dall'assessore regionale all'istruzione, che lo presiede; dall'assessore all'istruzione dell'amministrazione provinciale competente o da un suo delegato; dal direttore del centro; da due operatori del centro eletti dall'assemblea di tutto il personale; da tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori più rappresentative sul piano regionale; da un esperto designato rispettivamente dalle organizzazioni dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi, della cooperazione».

Art. 9.

Al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, le lettere *e*) ed *f*) sono così sostituite:

e) nei centri di cui all'art. 25 della presente legge, due rappresentanti dell'ente convenzionato;

f) il direttore ed il segretario economo del centro.

Le lettere *g*) ed *h*) sono soppresse.

Dopo il quarto comma dello stesso articolo sono aggiunti i seguenti:

«Fanno altresì parte del comitato di controllo sociale:

due rappresentanti dei docenti ed uno del personale non docente, eletti dal personale con votazione a scrutinio segreto;

due rappresentanti delle famiglie, eletti dai genitori degli allievi con votazione a scrutinio segreto;

due rappresentanti degli allievi, eletti dagli allievi con votazione a scrutinio segreto.

Decadono automaticamente i rappresentanti delle famiglie e degli allievi non più frequentanti ed i rappresentanti del personale che non operino più presso il centro. In tal caso si procede alla loro sostituzione seguendo la graduatoria dei primi non eletti.

Entro il 30 ottobre di ogni anno sono indette separate elezioni dei rappresentanti delle suddette componenti, precedute da assemblee, secondo i criteri e le modalità fissati con delibera della giunta regionale.

Gli eletti appartenenti a tali categorie durano in carica sino alle elezioni dei rappresentanti per l'anno successivo.

Al quinto comma dopo le parole « indire le elezioni dei rappresentanti dei docenti », sono aggiunte le parole « del personale non docente ».

L'ottavo comma dello stesso articolo è così sostituito:

« Nella prima adunanza, il comitato elegge fra i suoi componenti non dipendenti dall'ente da cui dipende il centro, il presidente e un vice-presidente ».

Art. 10.

L'art. 37 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, è così sostituito:

(*Albo regionale degli operatori di formazione professionale degli enti convenzionati*). — « Presso l'assessorato regionale all'istruzione e formazione professionale è istituito l'albo regionale degli operatori di formazione professionale degli enti convenzionati.

L'albo è suddiviso per provincia ed articolato nella " sezione docenti " e nella " sezione personale direttivo e non docente ".

La " sezione docenti " è suddivisa in due parti e ad essa sono iscritti:

a) i docenti impiegati con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) gli aspiranti ad ottenere un rapporto di insegnamento, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 9, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, o dalla normativa regionale, compresi i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato.

La " sezione personale direttivo e non docente " è suddivisa in due parti e ad essa sono iscritti:

a) il personale direttivo e non docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

b) gli aspiranti ad ottenere un rapporto di lavoro secondo la qualifica professionale richiesta.

Il possesso dei requisiti è accertato d'ufficio in base alla documentazione prodotta.

In caso di controversia la decisione è assunta dall'assessore all'istruzione e formazione professionale, sentita la commissione di cui al successivo art. 41.

Gli interessati possono, in qualunque momento, chiedere la cancellazione dall'albo.

Con delibera della giunta regionale saranno stabilite le modalità di tenuta dell'albo.

Nessun esborso può essere richiesto agli interessati ».

Art. 11.

L'art. 44 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modificazioni, è così sostituito:

« La giunta regionale approva, previa consultazione della commissione regionale per l'artigianato, i mestieri artigianali tipici da incentivare e quelli per la cui perpetuazione professionale sia particolarmente necessario l'apprendimento nell'ambito dell'impresa artigiana, intesa come bottega-scuola, e l'azione formativa del suo titolare quale istruttore artigiano.

A tal fine la Regione stipula, tramite le direzioni dei centri di formazione professionale pubblici o convenzionati, convenzioni con imprese artigiane che operino nei campi suddetti, che siano dotate di laboratori ed attrezzature tecniche idonee, che si impegnino a fornire ai propri apprendisti una adeguata preparazione professionale nei modi di cui al successivo art. 45.

La stibulazione delle convenzioni è approvata con deliberazione della giunta regionale. La convenzione deve prevedere la durata, le modalità del progetto di formazione, il numero dei posti massimi disponibili e le relative qualifiche, secondo le norme dei contratti collettivi vigenti per la categoria.

Alle imprese artigiane convenzionate che svolgono regolare attività di formazione professionale sono concessi nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste nei relativi bilanci regionali di previsione:

a) contributi annuali nella misura massima di L. 1.000.000 forfettarie;

b) contributi nella misura massima di L. 400.000 per ogni apprendista allievo alle dipendenze;

c) contributi nella misura massima di L. 400.000 per ogni apprendista allievo dipendente che abbia conseguito l'idoneità ai sensi del successivo art. 45.

La convenzione può essere risolta prima della scadenza, con delibera della giunta regionale, qualora sia accertata dai competenti organi regionali la perdita dei requisiti previsti dalla legge, oppure quando siano riscontrate persistenti negligenze nell'attuazione dei progetti formativi ed inosservanza di norme sulla legislazione sociale, dei contratti di lavoro, nonché in materia antinfortunistica.

Il titolare dell'impresa artigiana convenzionata, quale istruttore artigiano, ha il dovere di trasmettere agli apprendisti ed ai dipendenti che lo richiedano le proprie capacità tecniche e professionali, nonché le nozioni relative alla gestione dell'impresa artigiana in modo da permettere loro di presentarsi alle prove finali di accertamento per il conseguimento della idoneità di cui all'art. 19 o della patente di mestiere, qualora sia istituita. Egli può valersi per l'insegnamento teorico e pratico della collaborazione dei propri familiari e dei propri coadiuvanti.

Per le assicurazioni degli apprendisti la giunta regionale stipula convenzioni con gli istituti assicuratori ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Art. 12.

L'art. 45 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, è così sostituito:

« La formazione professionale degli apprendisti dipendenti da imprese artigiane convenzionate ai sensi dell'articolo precedente avviene seguendo le indicazioni dello specifico progetto di formazione, compreso nella convenzione che deve prevedere le modalità dell'apprendimento pratico e dello studio teorico.

L'allievo ha l'obbligo di seguire il progetto di formazione e in particolare di frequentare i cicli di formazione esterni all'impresa.

I momenti di studio devono essere compiuti entro l'orario di lavoro, mantenendo il diritto alla retribuzione ed avere una durata non inferiore a quella prevista complessivamente dal secondo comma dell'art. 43.

Agli apprendisti che abbiano compiuto il progetto di formazione si applica il quinto comma del precedente art. 43.

La giunta regionale può assumere idonee iniziative per incoraggiare l'apprendistato artigiano e per promuovere il miglioramento tecnico, anche attraverso concorsi, premi e mostre ».

Art. 13.

Il quarto comma dell'art. 46 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, è così sostituito:

« La commissione esaminatrice regionale di cui all'art. 19 è composta da un esperto designato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale, con funzioni di presidente; da un esperto designato dall'assessore regionale all'assistenza; da due esperti designati rispettivamente dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e dal provveditore agli studi; da un esperto designato dalle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale; dal direttore e da un docente della scuola ».

Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo è aggiunto il seguente:

« Ai componenti della commissione è attribuito un gettone di presenza ed il rimborso spese di viaggio nella misura stabilita dal nono comma del precedente art. 19 ».

Art. 14.

Dopo l'ultimo comma dell'art. 47 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, è aggiunto il seguente:

« La giunta regionale può riconoscere, a favore degli enti convenzionati che gestiscono iniziative di formazione professionale agricola, un apposito finanziamento per le spese generali e di organizzazione, comprensivo delle spese per le sedi di coordinamento e promozionali, in rapporto al numero di corsi e al volume dell'attività svolta ».

Art. 15.

Dopo l'art. 48 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, è aggiunto l'art. 48-*bis*:

(*Corsi per il conseguimento di patenti di mestiere*). — « La Regione può istituire, convenzionare o riconoscere corsi rivolti al conseguimento di patenti, licenze, abilitazioni o brevetti di mestiere attenendosi alla vigente normativa statale o regionale

per quanto riguarda i requisiti di ammissione degli allievi ai corsi, la durata di questi, la determinazione delle materie di insegnamento e le prove d'esame.

La composizione delle commissioni esaminatrici è quella determinata dalle norme statali o regionali in materia, con l'integrazione di un esperto designato dall'assessore regionale all'istruzione e formazione professionale.

Ai componenti le commissioni esaminatrici di cui al presente articolo compete un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dal nono comma del precedente art. 19 ».

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 49 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, è così sostituito:

« La Regione può istituire, convenzionare o riconoscere scuole e corsi rivolti al conseguimento della licenza di abilitazione all'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, quali quelle di ottico, di odontotecnico, di meccanico ortopedico ed ernista, comprese le specializzazioni ed i relativi perfezionamenti, attenendosi alla vigente normativa statale per quanto riguarda i requisiti di ammissione degli allievi alle scuole, la durata dei corsi, la determinazione delle materie fondamentali di insegnamento e le modalità di svolgimento delle prove finali ».

Art. 17.

Il quinto comma dell'art. 50 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, è abrogato e così sostituito:

« La commissione esaminatrice regionale di cui all'art. 19 è integrata da un esperto designato dall'assessore regionale alla cultura e da un esperto designato dalla soprintendenza per i beni artistici e storici territorialmente competente, in sostituzione dell'esperto previsto dal punto *e)* del terzo comma del citato art. 19 ».

E' inoltre aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il giudizio si esprime con valutazione di merito ».

Art. 18.

All'art. 63, punto g), della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, sono aggiunte le parole: « esclusi quelli a gestione diretta da parte della Regione ».

Art. 19.

All'art. 64 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, sono apportate le modifiche che seguono:

il quarto alinea, cap. 1.3.2.1.1.1221 è così sostituito: « Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle amministrazioni provinciali relative alla formazione professionale e per il funzionamento delle consulte provinciali »;

il terz'ultimo alinea, cap. 1.3.2.3.1.1220: « Spese per il finanziamento tramite le province delle attività complementari » è soppresso.

Art. 20.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante l'impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1983 e successivi:

1. Sui capitoli:

a) 1.3.2.1.1.1215 « Spese per il funzionamento della consulta regionale della formazione professionale » per le spese di funzionamento della consulta regionale di cui al precedente art. 3;

b) 1.3.2.1.1.1217 « Spese per le attività di studio, indagine e statistica sul mercato del lavoro, sulle esigenze formative e sui problemi educativi e metodologici » per le spese di cui ai precedenti articoli 2 e 4;

c) 1.3.2.1.1.1221 « Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle amministrazioni provinciali relative alla formazione professionale e per il funzionamento delle consulte provinciali » per le spese di funzionamento delle consulte provinciali di cui al precedente art. 3;

d) 1.3.2.2.2.1287 « Spese per l'attuazione diretta da parte della Regione e tramite i centri da essa dipendenti delle iniziative di formazione professionale », 1.3.2.2.2.1288 « Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri delegati agli enti locali »; 1.3.2.3.1.1218 « Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la Regione, nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri » e 1.3.2.3.1.1289 « Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali » per le spese di cui ai precedenti articoli 1, 5, 13, 15, 16;

e) 1.3.2.2.2.1287, di cui alla precedente lettera *d)*, per le spese previste dall'art. 8 della presente legge;

f) 1.3.2.3.1.1218, di cui alla precedente lettera *d)*, per le spese previste dall'art. 14 della presente legge;

g) 1.3.2.5.1.1290 « Spese per le sovvenzioni alle imprese artigiane convenzionate » per le sovvenzioni alle imprese artigiane convenzionate di cui al precedente art. 11, quarto comma e 12, ultimo comma;

h) 1.3.2.5.1.1291 « Spese per contributi previdenziali agli apprendisti artigiani » per le spese relative a contributi previdenziali agli apprendisti artigiani di cui all'ultimo comma del precedente art. 11.

2. Sui capitoli relativi al trattamento economico previdenziale ed assistenziale del personale regionale per le spese di cui al precedente art. 7.

Art. 21.

L'art. 69 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, e successive modifiche, è abrogato.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 27 agosto 1983

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 21 *luglio* 1983 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 18 *agosto* 1983, *prot. n.* 21002/10249).

(*Omissis*).

(460)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227